

## REGOLAMENTO (CE) N. 460/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

## Articolo 1

considerando quanto segue:

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento ungherese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

## Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(2)</sup> fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.1. La gara concerne un quantitativo massimo di 320 000 tonnellate di frumento tenero che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro<sup>(3)</sup>, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.

(2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 320 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento ungherese.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 320 000 tonnellate di frumento tenero figurano nell'allegato I.

(3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

## Articolo 3

(4) Qualora il ritiro del frumento tenero avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza alcuna maggiorazione mensile.

(5) Per evitare reimportazioni, è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate ad alcuni paesi terzi.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

(6) L'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede la possibilità di rimborsare all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale. Tenuto conto della situazione geografica dell'Ungheria, è opportuno applicare tale disposizione.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).<sup>(3)</sup> Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.